

Croce Rossa Italiana

Comitato Centrale

ORDINANZA COMMISSARIALE

0 4 2 1 - 1 2
DELO 7 SET. 2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97, di approvazione dello Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;

VISTA l'O.C. n. 01/08 del 14/11/2008 con la quale vengono sciolti gli Organi Statutari dei Comitati Regionali, Provinciali e Locali della Croce Rossa e nominati Commissari i Presidenti in carica, nonché confermati nell'incarico i Commissari, salvo diversa successiva disposizione;

VISTO l'art. 2 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con Legge 24 febbraio 2012, n. 14 con il quale l'incarico di Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino alla data di ricostituzione degli Organi Statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2012;

VISTO l'art. 24, comma 2 della legge 42/2009, approvata anche ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, che riconoscendo il ruolo di Roma come capitale della Repubblica, ha determinato la nascita di un nuovo Ente territoriale denominato Roma Capitale, con conseguente riorganizzazione della relativa struttura comunale che favorisce l'autonomia amministrativa e finanziaria dei Municipi;

AL FINE di adeguare, nelle more di un adeguamento statutario che possa allineare la struttura CRI all'attuale struttura politico amministrativa della città di Roma, alle peculiarità territoriali della Capitale nonché consentire una più incisiva presenza ed azione dell'Associazione all'interno dei municipi;

TENUTO CONTO dell'esperienza relativa all'apertura di nuovi gruppi di pionieri C.R.I. nei Municipi all'interno dell'Ente Territoriale di Roma Capitale ed alla costituzione dell'Ispettorato Capitolino dei Giovani, titolare dei medesimi poteri e funzioni esercitati da un Ispettorato Provinciale, che hanno prodotto risultati positivi;

ANALIZZATE le criticità e le varie problematiche che attanagliano l'attuale struttura organizzativa, dal punto di vista amministrativo – contabile, e quella operativa, che non consentono l'assolvimento dei compiti istituzionali in modo efficiente, tanto da non garantire, conseguentemente, una risposta concreta ed esaustiva ai bisogni espressi dalle fasce più deboli della popolazione;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, alleggerire la gestione attraverso una ripartizione della stessa in più bilanci conseguenti all' istituzione di diverse Unità locali sul territorio della città di Roma, che consentirebbe, peraltro, minor rischio di non ottemperare totalmente a quanto previsto da convenzioni e/o protocolli di intesa che coinvolgono l'intera struttura, responsabilizzando i vari gruppi di volontariato che agiscono presso i vari Municipi di Roma;



VISTA la proposta del Commissario del Comitato Provinciale di Roma, con il parere favorevole del Commissario del Comitato Locale di Roma e del Direttore Regionale CRI Lazio, espressa con promemoria prot. n. 6478 del 09 luglio 2012;

VISTA la successiva nota 8183 del 3 settembre 2012 con la quale il Commissario del Comitato Provinciale di Roma, inoltrando le risultanze della riunione dei vertici di Roma tenutasi in data 2 agosto 2012, propone un piano graduale di riorganizzazione della C.R.I. di Roma, che tiene conto della sussistenza dei requisiti per la costituzione dei Comitati Locali di cui all'art 44 del vigente Statuto;

DETERMINA

- 1 la costituzione di Comitati Locali presso i Municipi di Roma, nelle realtà che presentano i necessari requisiti previsti per assicurare un'organizzazione operativa ed amministrativa autonoma, nell'ambito del coordinamento del Comitato Provinciale, per quanto previsto dallo Statuto vigente; con i compiti previsti dallo Statuto nell'organizzazione e gestione dell'attività nei territori dei Municipi di competenza secondo lo schema di seguito, che modifica la competenza territoriale del Comitato Locale di Roma.
 - Comitato Locale Municipio VIII di Roma
 - Comitato Locale Municipio XII di Roma
 - Comitato Locale Municipio XI, XV e XVI di Roma

I Gruppi esistenti afferiranno al Comitato Locale territorialmente competente.

- 2 di nominare il Socio Attivo Gianluca Saitta quale Commissario del C.L. Roma VIII, i Soci attivi Adriano De Nardis e Mauro Silvestri, rispettivamente, Commissario e Sub Commissario del C.L. Roma XII, i Soci Attivi Antonella Quaranta e Roberto Tordi, rispettivamente, Commissario e Sub Commissario del C.L. XI, XV, XVI
- 3 di nominare Sub Commissari del Comitato Locale di Roma, con delega allo sviluppo associativo e territoriale, i Soci attivi Felice Pistoia (Municipi XVII, XVIII e IXX), Michele Pastorello (Municipi II, III e IV), Paolo Giannini (Municipi VI e VII), Gaetano Trovalusci (Municipi IX e X)
- 4 di approvare le disposizioni transitorie allegate
- 5 la modifica dell'O.C. 250/09 del 25/08/2009 "Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana" introducendo dopo l'articolo 31 il seguente:
- "ART. 31 bis (ORDINAMENTO DEI GRUPPI COSTITUITI NELLA CAPITALE D'ITALIA) Al fine di adeguare la struttura alle peculiarità della Capitale d'Italia nonché consentire una più incisiva presenza delle Componenti Volontaristiche all'interno dei Municipi al servizio dei collettivi vulnerabili, ai sensi e per gli effetti previsti dal presente Regolamento, l'ente Roma Capitale è parificato ad una provincia.

Sono Organi delle Componenti in Roma Capitale:

- a) L'Assemblea Capitolina
- b) L'Ispettore Capitolino
- L'Assemblea Capitolina è costituita dagli Ispettori, dai Commissari e dai Responsabili dei Gruppi regolarmente costituiti nell'ambito di Roma Capitale. L' Assemblea è convocata almeno due volte

l'anno dall'Ispettore Capitolino. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto in prima convocazione o, in seconda convocazione, quale sia il numero dei presenti. L'Assemblea capitolina:

- 1) programma l'attività della componente sul territorio di Roma Capitale;
- 2) propone le strategie e le attività peculiari a livello di Roma Capitale e verifica l'attuazione, a livello di Roma Capitale, dei programmi promossi a livello regionale e nazionale;
- 3) verifica lo stato di attuazione dei programmi e dei piani di attività a livello di Roma Capitale;
- 4) elegge l'Ispettore Capitolino;

Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale che, sottoscritto dall'Ispettore Capitolino e dal Segretario dell'Assemblea all'uopo nominato, dovrà essere esposto entro trenta giorni agli Albi dei Comitati Locali di Roma e a quello di Roma Capitale e trasmesso all'Ispettore Regionale, agli Ispettori dei Gruppi di Roma Capitale e al Presidente del Comitato Locale di Roma.

L'Assemblea capitolina è convocata, tramite avviso contenente l'ordine del giorno comunicato ai componenti e a all'Ispettore Regionale, almeno 10 gg. prima della data fissata per la riunione. L'Ispettore di Gruppo impossibilitato a partecipare può formalmente delegare il proprio vicario se nominato.

L'Ispettore Capitolino:

- 1) rappresenta la componente su Roma Capitale;
- 2) convoca e presiede l'Assemblea Capitolina;
- 3) coordina gli Ispettori dei Gruppi Locali di Roma;
- 4) assolve ai compiti delegati dall'Ispettore Regionale;
- 5) risponde del proprio operato all'Ispettore Regionale e al Presidente del Comitato di Roma della C.R.I.;
- 6) può individuare tra gli Ispettori di Gruppo il proprio Vicario che svolge i compiti e le funzioni dell'Ispettore Capitolino, in caso di sua assenza o impedimento. Della nomina deve essere data comunicazione formale all'Ispettore Regionale e agli Ispettori dei Gruppi Locali di Roma.
- 7) può avvalersi di collaboratori esperti, scelti tra i Volontari di Roma Capitale a cui affidare specifici incarichi o progetti;
- 8) gestisce e cura l'attuazione delle attività approvate dall'Assemblea Capitolina. L'Ispettore Capitolino è eletto in una unica tornata elettorale dai componenti l'Assemblea Capitolina, con votazione a scrutino segreto.

L'elezione si svolge con la partecipazione di almeno 1/3 degli aventi diritto ed è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'Ispettore Capitolino dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente. Non sono ammesse deleghe di voto. In ogni caso è immediatamente

ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice, eletto o nominato quale Commissario, per otto anni consecutivi.

Le elezioni sono indette, dal Presidente del Comitato Locale di Roma su richiesta dell'Ispettore Regionale competente per territorio. Tutti gli atti del procedimento elettorale sono rimessi al Presidente del Comitato Locale di Roma, che trascorsi cinque giorni dalla chiusura delle operazioni elettorali, senza che sia pervenuto alcun reclamo, provvede alla proclamazione dell'eletto e ne dà notizia agli Organi Istituzionali della C.R.I. e della Componente in sede di Roma Capitale, all'Ispettore Regionale ed all'Ispettore Nazionale.

L'Ispettore Capitolino è titolare dei medesimi poteri e funzioni di un Ispettore Provinciale con competenza esclusiva sui Gruppi di Roma Capitale, favorisce lo scambio di buone pratiche e di formazione fra i Gruppi capitolini nonché la cura delle manifestazioni ufficiali della Capitale, ove delegato dall'Ispettore Nazionale.

I Gruppi C.R.I. costituiti all'interno dell'ente territoriale di Roma Capitale assumono la denominazione dei rispettivi Municipi".

0421-12 07 SET. 2012

Dopo l'articolo 60 il seguente:

"ART. 61 - (NORME TRANSITORIE RELATIVE ALL'ORDINAMENTO DEI GRUPPI COSTITUITI NELLA CAPITALE D'ITALIA)

Entro quindici giorni dall'approvazione della presente Ordinanza, l'Ispettore Nazionale di ciascuna componente volontaristica C.R.I. detta, con autonomo provvedimento, ogni adempimento necessario per l'attuazione della nuova regolamentazione, favorendo in particolare un censimento delle attività in essere sui territorio della Capitale, nonché l'apertura di nuovi Gruppi nelle Municipalità.

Entro il medesimo termine è costituito l'Ispettorato Capitolino, mediante la nomina – da parte del Vertice Regionale di ciascuna componente C.R.I. in carica - di un Commissario, al quale l'Ispettore Provinciale di Roma *pro tempore* passa senza indugio le consegne relative ai Gruppi C.R.I. costituiti nella Capitale.

E previsto l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 19 del presente regolamento"

Il Commissario Straordinario

(Avy Francesco ROCOA)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO PRENDE AITO

0421-12

07 SET. 2012



Disposizioni transitorie

- a) Il Comitato Locale di Roma, nella persona del Commissario, nominato con O.C. 0218/12 dell'8 maggio 2012 dovrà:
- informare i soci afferenti al già Comitato Locale di Roma sulla riorganizzazione della CRI cittadina;
- trasferire l'afferenza delle attività al Comitato Locale su cui insistono;
- procedere alla ridistribuzione delle risorse economiche e strumentali necessarie per l'avvio dei neo Comitati e delle attività afferenti;
- dare mandato al Funzionario Amministrativo di assicurare il necessario supporto;
- informare le istituzioni di Roma Capitale e dei Municipi;
- garantire il supporto logistico necessario all'avvio dei Comitati Locali nel primo trimestre di costituzione;
- b) I Vertici di componente, ognuno per la loro competenza:
- informeranno i volontari della nuova distribuzione territoriale delle attività;
- favoriranno il trasferimento dei soci attivi e la costituzione di nuovi gruppi, di concerto con i Commissari dei comitati locali municipali;
- c) I Neo-Commissari dei Comitati Locali provvederanno, nel trimestre successivo alla nomina, a:
- eligere la sede legale;
- sviluppare le attività nel quadro degli obiettivi strategici della CRI;
- avviare almeno un corso di accesso per volontari;

0421-12

07 SET. 2012